

Infostudio del 07.03.2025

Tassa annuale sulle concessioni governative per numerazione e bollatura di libri e registri contabili

Gentile Cliente,

il 17 marzo 2025 scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio.

Gli allegati da consultare:

<i>Tassa libri sociali</i>	2
<i>Premessa</i>	2
<i>Soggetti obbligati ed esonerati</i>	2
<i>Importo da versare</i>	3
<i>Termini e modalità di pagamento</i>	4
<i>Regime sanzionatorio</i>	4
<i>Ravvedimento</i>	5

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Tassa libri sociali

Premessa

Il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio, prevista dall'articolo 23, nota 3, Tariffa, DPR n. 641/1972, va effettuato entro il 17 marzo 2025.

LIBRI SOCIALI PER I QUALI È DOVUTA LA VIDIMAZIONE (ART. 2421 c.c.)

Vanno numerati e bollati presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso un notaio:

- ✓ libro dei soci
- ✓ libro delle obbligazioni
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- ✓ ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.



NOTA BENE – L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 42/2025, ha chiarito che la tassa in argomento è dovuta anche per i libri e i registri sociali tenuti in modalità digitale.

Soggetti obbligati ed esonerati

Soggetti obbligati	• le società di capitali (Spa, Srl, Sapa); • le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.
Soggetti esonerati	• imprese individuali e società di persone; • società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002; • società cooperative e di mutua assicurazione.

	In caso di vidimazione eventuale di libri/registri da parte di cooperative (es: libro decisioni soci) è dovuta la tassa di concessione governativa di € 67 per ogni 500 pagine, o frazione di 500 pagine. Questo è richiesto anche in caso di vidimazione eventuale di un libro sociale da parte di una società di persone [libro decisioni soci]. • società di capitali dichiarate fallite (Ordinanza Tribunale di Torino 19.02.96); in tal caso il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese"; • consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM n. 411461/1990).
--	---

Importo da versare

La tassa è dovuta in forma forfettaria, ossia **fissa** a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare. Si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa.

L'importo da versare è dovuto in misura proporzionale all'ammontare del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2025, ed è pari a:

309,87 euro	→	se il capitale o il fondo di dotazione ≤ a 516.456,90 euro
516,46 euro	→	se il capitale o il fondo di dotazione > a 516.456,90 euro



NOTA BENE - Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione successive al 1° gennaio 2025 non assumono alcuna rilevanza: infatti le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2026.

Termini e modalità di pagamento

Le modalità di pagamento della tassa annuale sono differenti a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in uno successivo.

Società 1° anno di attività	Bollettino postale n. 6007, intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali.  ATTENZIONE! il versamento deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, su cui vanno riportati gli estremi di versamento [Modello AA7/10].	
Società già in attività	mod. F24, con modalità telematica, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:	
	Codice tributo	7085
	Anno di riferimento	2025

Regime sanzionatorio

Riferimento normativo	articolo 9, comma 1, del DPR 641/1972
Violazioni commesse fino al 31 agosto 2024	<i>Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 100 euro.</i>
Violazioni commesse dal 1° settembre 2024	<i>chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa 90% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 100 euro.</i>

Ravvedimento

In caso di **mancato o ritardato pagamento**, le società che intendano regolarizzare spontaneamente la propria posizione possono ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Alla sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso vanno aggiunti gli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale, ovvero:

- 2,5% dall'1.1.2024
- 2% dall'1.1.2025.

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori. Qualora il versamento "tardivo" non sia contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest'ultima, va commisurata ai giorni di ritardo nel versamento della tassa annuale.

Per il versamento dell'imposta e degli interessi va utilizzato il Modello F24, mentre per il **versamento della sanzione** è necessario utilizzare il **Modello F23** riportando i seguenti dati:

campo 6	codice ufficio "RCC"
campo 9	causale "SZ"
campo 10	anno di riferimento della tassa
campo 11	codice tributo "678T"

L'importo versato è deducibile ai fini delle imposte e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con Modello F24.

In sede di vidimazione dei libri (Notaio o Registro delle Imprese) va esibita la prova dell'avvenuto pagamento della tassa in esame. La fotocopia del mod. F24 va esibita soltanto per le vidimazioni successive al 17.03.2025 (scadenza termini di versamento).



ATTENZIONE! Per le vidimazioni anteriori al 17 marzo la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento.

Cordiali saluti.

D & D Accounting Soc. Coop.

Studio La Francesca

Davide e Franco La Francesca